

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 100
1969-1970

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE
DI ARCHITETTURA NAVALE

(Esercizi 1969 e 1970)

Presentata alla Presidenza il 15 luglio 1971

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1071 del 1° giugno 1971	Pag. 5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1969 e 1970 dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di ar- chitettura navale	» 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1969:

Relazione del Presidente	» 29
Relazione del Collegio dei revisori	» 43
Rendiconto	» 49

Esercizio 1970:

Relazione del Presidente	» 71
Relazione del Collegio dei revisori	» 84
Rendiconto	» 91

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1071

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 1° giugno 1971;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961, con il quale l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1969 e 1970 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1969 e 1970;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante.

P.Q.M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1969 e 1970 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE
F.to Chirico

IL PRESIDENTE
F.to Cataldi

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1969 E 1970 DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

SOMMARIO

1. Premessa; 2. Compiti dell'Ente e sua funzionalità allo stato attuale; 3. I proventi; 4. Il personale; 5. La gestione finanziaria; 6. La situazione patrimoniale; 7. La gestione del nuovo Centro di Idrodinamica; 8. La vigilanza; 9. Conclusioni.

1. - *Premessa*

Sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) la Corte ha già riferito al Parlamento fino a tutto il 1968 (1).

Con la presente relazione si riferisce, a mente dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per gli esercizi 1969 e 1970.

Gli organi amministrativi e di controllo sono ritualmente in carica.

Del Consiglio direttivo composto di n. 10 membri, fanno parte, come detto nelle precedenti relazioni, il generale ispettore capo del Corpo del genio navale, il Direttore generale della Marina Mercantile e il Capo ufficio studi del Ministero della marina (costruzioni navali); questi componenti di diritto hanno mutato denominazione e competenze dei relativi uffici ministeriali e sono, oggi, rispettivamente, il Direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali, il Presidente del Comitato progetti navi, l'Ufficiale generale del Comitato progetto navi coordinatore dei progetti.

Il Collegio dei revisori è stato recentemente rinnovato con la nomina del nuovo presidente e la conferma dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della difesa. Il primo ha assunto il relativo incarico in data 1° luglio 1970, per i secondi la nomina decorre rispettivamente dal 1° luglio e dal 13 aprile 1970.

2. - *Compiti dell'Ente e sua funzionalità allo stato attuale*

Della normativa che disciplina l'assetto organizzativo e le finalità dell'Ente è stata data notizia nelle precedenti relazioni, cui si fa espresso rinvio.

Conviene, tuttavia, sottolineare che il R.D.Lg. 24 maggio 1946, n. 530, di modifica al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », definisce i compiti dell'Istituto delineando chiaramente la sua duplice configurazione di « Ente sperimenta-

(1) Vedasi, per gli esercizi 1966, 1967 e 1968: *Atti Parlamentari* - V Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XV, n. 100; per gli esercizi dal 1963/64 al 1965: *Atti Parlamentari* - IV Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XIII, n. 1, Vol. CCIX; per l'esercizio 1962/63: *Atti Parlamentari* - IV Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XIII, n. 1, Vol. CVII; per l'esercizio 1961/62: *Atti Parlamentari* - IV Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XIII, n. 1, Volume XLIV; per gli esercizi 1959/60 al 1960/61 e dal 1951/52 al 1958/59 rispettivamente: *Atti Parlamentari* - III Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XIV, n. 1, Vol. VI e III, pagg. 251 e 237.

le » al servizio della progettazione dell'industria cantieristica nazionale nonché di « Ente di ricerca »; tra tali compiti non v'è una netta linea di demarcazione, perché essi si integrano a vicenda e sono di supporto l'uno all'altro.

La Vasca navale è, per statuto, « organo consultivo delle amministrazione tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza ». Con le leggi 17 luglio 1954, n. 522, 31 marzo 1961, n. 301, 29 novembre 1965, n. 1372, ed infine con la legge 4 gennaio 1968, n. 19 (2) — che ha scadenza il 31 dicembre 1971 — lo Stato ha previsto la concessione di contributi ai cantieri navali quando costruiscano navi-passeggeri o miste e per quelle di altro tipo purché di stazza lorda non inferiore alle 1000 ton. e di velocità non inferiore ai 12 nodi. Sulla base di questa normativa, che ha incaricato l'Istituto di rilasciare i certificati di carena e di prova con modelli (3), la liquidazione del contributo viene disposta in base alla documentazione ed agli accertamenti intesi a constatare che la nave realizzata possenga i requisiti innanzi specificati.

Da quanto precede si evince come lo scopo di queste leggi sia stato quello di subordinare la concessione del contributo alla condizione che i cantieri progettino e costruiscano « navi di qualità ». Questa condizione riveste particolare importanza, sia sotto l'aspetto economico, sia, e tanto più, sotto quello tecnico poiché, com'è noto, la finalità fondamentale che lo Stato si propone di conseguire è la costruzione di veicoli marini che abbiano qualità competitive con quelle di altri Paesi.

La Vasca navale è chiamata, dunque, a svolgere in questo settore un'attività di consulenza la quale rappresenta, però, il contenuto di un compito che può definirsi marginale, avuto riguardo al più ampio contesto delle finalità commesse all'Istituto.

Un centro sperimentale dotato di uno o più bacini o impianti specializzati, nei quali possono essere provati su scala modelli di veicoli marini, parti di questi e strutture fisse e semifisse destinate a rimanere e ad operare in acqua, costituisce infatti un insostituibile mezzo operativo al servizio di tutta l'industria cantieristica, dalle industrie che costruiscono piattaforme per trivellazioni in mare, pontili di attracco fuori costa, sistemazioni portuali, a tutti gli enti che effettuano ricerche nel settore della idrodinamica navale, in quanto la validità di ogni progettazione e di ogni ricerca non può trovare conferma che attraverso adatte prove con modelli.

Da quanto precede appare evidente come, per ogni cantiere, risulterebbe vantaggioso possedere una vasca propria, ma poiché ciò non sarebbe economicamente conveniente — eccezione fatta per quei grandissimi complessi industriali aventi programmi di costruzioni così vasti da tenerne costantemente occupati gli impianti — nell'interesse reciproco dell'armatore e del costruttore — il primo avendo convenienza ad acquistare a prezzi di mercato ed il secondo a ridurre i costi di produzione — vari Paesi del mondo si sono attrezzati con uno o più centri sperimentali al servizio dell'intera industria nazionale, dotati dei più moderni ritrovati della tecnologia (4).

(2) Alcune delle tabelle allegate alla legge n. 19 del 4 gennaio 1968 sono state sostituite con D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1282 in considerazione dei progressivi aumenti verificatisi nei costi di lavoro, dei materiali e dei finanziamenti occorrenti alla costruzione navale.

(3) Il fac-simile dei certificati è allegato in copia.

(4) Per meglio mettere in evidenza il carattere di utilità tecnico-economica di una Vasca navale, valga a titolo di esempio la seguente considerazione: un computo dettagliato di un anno di attività della Vasca di Roma, il 1968, ha consentito di valutare in 30.000 Cav. asse la

Da quel che precede appare evidente il motivo per il quale dal 1867, anno in cui venne costruita la prima vasca navale del mondo, ad oggi, ogni Paese marittimo, grande o piccolo, abbia costruito uno o più centri sperimentali del tipo (5).

La vasca di Roma, San Paolo, giunta oggi al suo 40° anno di vita, dispone di una vasca rettilinea, con ondogeno di vecchio tipo e di una succursale sul lago

minore potenza di apparato motore richiesto per n. 23 navi in conseguenza dei miglioramenti conseguiti attraverso le prove con modelli. Tradotta la minore potenza in minore consumo, per una vita media delle navi di 20 anni ed una media di 240 giorni di navigazione all'anno, ne consegue un risparmio di circa 12 miliardi di lire italiane, se si tiene conto anche del minor costo iniziale, del minor peso dell'apparato motore e della conseguente maggiore portata.

Nei suoi primi 100 anni di vita, la ricerca sperimentale con modelli di navi ha subito un rapido e notevole incremento sia per quanto riguarda il numero dei Centri costruiti nel mondo, sia per quanto riguarda i tipi di prove da effettuare.

Dalle prove classiche, che si effettuano in vasca rettilinea ad acqua calma, e cioè: resistenza al moto, autopropulsione ed elica isolata, si è passati a prove di governo, a prove in acqua ondata, a prove in regime di cavitazione, a prove di fluidodinamica con impianti di nuova concezione e particolarmente attrezzati.

In sostanza si è sentita la necessità di passare al vaglio di opportune prove sperimentali, effettuate in condizioni le più realistiche possibili, non solo lo scafo nel suo assieme, per esaminare tutte quelle caratteristiche operative che sono essenziali ai fini della « qualità del veicolo », ma anche e singolarmente le appendici più importanti, quali eliche, timoni, bulbi, alette di rollio e stabilizzatori.

Da qualche anno la tecnologia marittima si è trovata di fronte alla necessità di dover risolvere nuovi problemi, alcuni dei quali interessano il veicolo marino vero e proprio, che dalle soluzioni classiche sta evolvendo verso soluzioni di nuova concezione, altri riguardano le infrastrutture collegate col trasporto marittimo.

Come è noto nella maggior parte dei porti naturali non esiste il fondale e, talvolta, lo spazio necessario alle grosse superpetroliere. Da qui la necessità di progettare e costruire piattaforme di attracco fuori costa, situate in zone che, per forza di cose, sono soggette all'azione delle onde, del vento e delle correnti. Anche per il progetto di queste strutture sono necessarie prove con modelli, in particolari vasche, al fine di determinare movimenti relativi e sforzi nelle strutture in condizioni ambientali realistiche.

Lo stesso dicasi per le strutture delle piattaforme galleggianti da adibire a supporto per trivelle sottomarine dirette alla ricerca di giacimenti petroliferi.

Per coprire la vasta gamma di prove che consegue a questa moderna impostazione, sono sorti nel mondo Centri sperimentali dotati di impianti specializzati e di strumentazione di misura di moderna concezione.

Detti impianti sono in sintesi rappresentati da:

- a) Vasche rettilinee con generatori d'onda;
- b) Vasche di governo;
- c) Vasche combinate di tenuta al mare (vento ed onde);
- d) Vasche a braccio rotante;
- e) Canali di circolazione per studi fluidodinamici;
- f) Tunnel di cavitazione ad alte e basse velocità;
- g) Tunnel di cavitazione a superficie libera;
- h) Vasche rettilinee in depressione (in costruzione in Olanda).

Naturalmente ad ogni tipo di impianto corrispondono particolari serie di prove, particolari strumenti di misura, e di conseguenza personale altamente qualificato sia a livello direttivo che operativo.

(5) Si riporta l'elenco degli impianti per gli studi ed esperienze di architettura navale esistenti nel mondo:

- a) *Vasche navali*: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada (2), Corea, Danimarca, Finlandia, Francia (3), Germania Orientale (2), Germania Occidentale (5), Giappone (13), India (2), Inghilterra (14), Israele, Norvegia (2), Olanda (4), Polonia, Russia (7), Spagna, Stati Uniti (19), Svezia (3), Turchia, Jugoslavia (3).
- b) *Tunnel di cavitazione*: Australia, Canada, (7), Germania orientale, Germania occidentale (11), Giappone (10), Inghilterra (15), Norvegia (2), Olanda (6), Russia (2), Spagna, Stati Uniti (14), Svezia (2), Jugoslavia (2).
- c) *Laghi artificiali*: Austria, Canada, Giappone, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Polonia, Svezia.
- d) *Vasche a braccio rotante*: Francia, Germania orientale, Germania occidentale (2), Giappone, Inghilterra, Stati Uniti (2), Jugoslavia.
- e) Esistono inoltre in vari Paesi: Vasche di manovra e di tenuta a mare, Canali di circolazione, Rade e laghi naturali per prove di governo, Vasche combinate vento-onde.

di Nemi, dove possono essere eseguite prove di governo. Macchinari e strumentazioni risalgono, grosso modo, all'epoca di costruzione e vengono conservati in efficienza attraverso un continuo lavoro di manutenzione.

La rottura del bacino, a circa cento metri dalla testata, avvenuta alcuni anni or sono, causa una grave perdita d'acqua e limita, perciò, il tratto di vasca utilizzabile per le misurazioni. Un aggravarsi di tale situazione porterebbe al blocco dell'attività sperimentale.

Gli impianti della Vasca di San Paolo sono, quindi antiquati, fatiscenti e non completi rispetto alle esigenze moderne, cui si è fatto cenno, permettendo, soltanto fino a quando reggerà l'unico bacino, la esecuzione delle esperienze classiche (rimorchio, autopropulsione, elica isolata).

Dal 1964 è in costruzione in via di Vallerano a Roma un nuovo Centro, un primo nucleo del quale potrebbe entrare in funzione nel corso del 1971.

Tenuto conto che il Ministero della difesa marina ha realizzato circa sei anni orsono un tunnel di cavitazione a fianco del comprensorio per il nuovo Centro, il complesso sperimentale in allestimento dovrebbe essere in grado di soddisfare gran parte delle moderne esigenze di prova, per lo meno per quanto concerne i tipi di impianti e la strumentazione di misura.

Ma i lavori del nuovo Centro, per quanto iniziati, come detto, nel 1964, sono lungi dall'essere terminati; i fondi relativi al primo stanziamento di 5 miliardi sono esauriti (vedi *infra* parag. 7); la legge relativa al secondo finanziamento (previsto fin dal 1965) di 4 miliardi non è stata ancora perfezionata. Sui prati di via di Vallerano, sede del nuovo Centro, giacciono quindi inoperosi, improduttivi e soggetti a deterioramento, ben 5 miliardi di lire di opere, mentre la vecchia Vasca di San Paolo corre il pericolo, per le cause più sopra illustrate, di cessare la propria attività anche da un momento all'altro.

L'Istituto ha inoltrato alle autorità competenti due distinte richieste di contributo (6): la prima concerne uno stanziamento integrativo di 4 miliardi occorrenti per il completamento delle opere del nuovo Centro, la seconda un contributo straordinario in 5 anni di 400 milioni necessari per far fronte alle maggiori spese e per compensare i minori ricavi che avranno, prevedibilmente, a verificarsi, in occasione del trasferimento delle attività dai vecchi ai nuovi impianti.

Al proposito non va trascurato di sottolineare, nell'interesse stesso delle ricerche e degli studi nel settore navale, come la vecchia Vasca di San Paolo, che ha ormai pressoché superato il suo limite di resistenza, potrebbe non essere « più in grado di assicurare il suo lavoro né per qualità né per quantità » (7). Tutta l'industria cantieristica nazionale, con il suo non indifferente peso sull'economia del Paese, nonché tutto il settore di studio e di ricerca nel campo dell'idrodinamica navale, potrebbero essere pregiudicati dal lento progredire dei lavori per la costruzione del nuovo Centro di idrodinamica e dallo stato di arretratezza delle attuali strutture della Vasca in precarie condizioni di efficienza.

(6) Con nota n. 0705/190 del 22 gennaio 1964 diretta ai Ministri della difesa, della marina mercantile, dei trasporti, della ricerca scientifica nonché al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è stato chiesto un contributo di 4 miliardi per il completamento del nuovo Centro di Idrodinamica e un contributo straordinario di 250 milioni per le maggiori spese verificabili in occasione del trasferimento. Successivamente, con nota n. 3121 del 7 giugno 1967 l'Istituto ha chiesto l'elevazione del contributo straordinario da 250 milioni a 400 milioni.

(7) Così si legge nel verbale n. 118 del 23 gennaio 1970 del Consiglio direttivo dell'Ente.

Secondo quanto dall'Ente riferito, i motivi del ritardo andrebbero individuati nella mancanza di un adeguato nucleo di persone che possa completamente dedicarsi alla soluzione dei numerosi problemi tecnico-amministrativi connessi all'esecuzione delle singole opere, nella complessità dell'iter tecnico-amministrativo da seguire per iniziare, eseguire e collaudare i vari lavori, nella mancata adozione dei provvedimenti necessari per l'ulteriore concessione dei fondi richiesti, per il completamento degli impianti e delle attrezzature, fin dal 22 gennaio 1964.

Come risulta da notizie fornite alla Corte, l'Istituto, con l'impiego del 14% del suo organico neanche completamente coperto, continua, attualmente, ad occuparsi dei problemi relativi alla sistemazione del nuovo Centro nell'intento di renderne operante almeno la prima vasca rettilinea al fine di sopperire alle improprorabili necessità dell'industria cantieristica nazionale, costretta a sostenere la concorrenza di nazioni più attrezzate e progredite nel settore idrodinamico, nonché di appagare, almeno in parte, le aspirazioni del settore della ricerca scientifica, costretto a ridurre le proprie iniziative di fronte alla carenza di idonee attrezzature sperimentali.

Considerate le attuali condizioni dei vecchi impianti ed il presente stato di incompletezza dei lavori di costruzione dei nuovi, la Corte — tenuto conto dei riflessi assolutamente negativi che ne derivano in importanti settori di studio e di ricerca, nonché nell'ambito dell'industria cantieristica nazionale — non può esimersi dal rappresentare la grave situazione di ridotta funzionalità in cui versa l'Istituto e dal sottolineare che le difficoltà di ultimazione dei nuovi impianti potrebbero, alla lunga, esser causa di un declassamento delle opere già realizzate.

L'attuale grado di significatività delle esperienze eseguibili non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria cantieristica italiana (ed estera) e pone, in termini di urgenza, la necessità di completare il nuovo Centro con gli occorrenti impianti integrativi e di risolvere il problema della efficienza degli studi e delle esperienze di architettura navale tenendo conto che, nell'attuale situazione economica dell'industria cantieristica nazionale, l'Istituto presta la sua opera prevalentemente a favore delle imprese a partecipazione statale, interessate al settore. Il prospetto che segue illustra in termini percentuali il numero delle esperienze eseguite a favore dei vari committenti negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970:

CANTIERI	1967	1968	1969	1970
Italcantieri e Breda	40%	30,5%	31%	36%
Cantieri navali del Tirreno e Riuniti . . .	12,9%	16,4%	19,6%	20%
Altri Cantieri	35,5%	50%	45%	33%
Difesa Marina	11,6%	3,1%	4,4%	11%

È da notarsi come per il 1970, con il passaggio dei « Cantieri del Tirreno e Riuniti » nel gruppo I.R.I., il 56% delle esperienze sia stato all'Ente commesso da cantieri a partecipazione statale e come, aggiungendo le esperienze eseguite per conto del Ministero difesa marina, tale percentuale ammonti al 67%, ponendo in evidenza che l'Ente ha svolto la sua attività prevalentemente nel settore pubblico.

3. - *I proventi*

Dall'esame dei dati globali dei consuntivi relativi al 1969 ed al 1970 emerge che l'Istituto, per quanto concerne le entrate, ha potuto contare sui seguenti proventi di cui si dà qui di seguito conto in termini percentuali:

a) Esecuzione di esperienze (tariffe)	circa il 50%
b) Riscossione delle addizionali	» » 38%
c) Convenzioni di ricerca	» » 9%
d) Contributo dello Stato	» » 0,5%
e) Contributi vari	» » 2,5%

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, nelle sedute del 23 gennaio 1970 e del 1° marzo 1971, è addivenuto a successive revisioni in aumento delle tariffe concernenti i servizi prestati ai terzi, i quali — come il rilascio dei certificati comprovanti l'avvenuta esecuzione di prove con modelli per il disegno di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche — sono necessari per il godimento dei benefici previsti a favore delle costruzioni effettuate dall'industria cantieristica (vedi retro paragrafo 2).

Per quanto riguarda le fatturazioni addizionali è stato concordato con i cantieri e le società armatoriali che, per invogliare gli utenti ad eseguire studi e ricerche sui modelli di navi, la Vasca adotti un tariffario i cui prezzi siano al di sotto dei costi di produzione. Infatti, così facendo, i cantieri vedono calmierato il loro onere nel campo della ricerca, almeno in tutti quei casi in cui tale onere non ha come contropartita confermativa il presunto guadagno derivante dalla realizzazione di uno scafo. Ma quando alla sperimentazione di un modello fa seguito la costruzione della corrispondente nave — venendosi a creare il presupposto che il cantiere consegue un beneficio in qualche modo correlato con le esperienze che ha compiuto presso la Vasca — allora si dà luogo alla emissione di una fattura « Addizionale » oltre a quella per esperienza, la cui entità compensa in qualche modo la perdita insita nelle sperimentazioni fatte sottocosto. Le fatture addizionali sono di entità proporzionale al dislocamento della nave e sono determinate dalle seguenti formule in vigore dal 1° luglio 1963:

Per i cantieri Navali Riuniti e per i cantieri del Gruppo Italcantieri:

Addizionali in lire $\left\{ \begin{array}{l} 115 \text{ D per navi da carico} \\ 310 \text{ D per navi passeggeri, miste, militari.} \end{array} \right.$

Per tutti gli altri cantieri:

Addizionali in lire $\left\{ \begin{array}{l} 12.000 \text{ D } 2/3 \text{ per navi minori di 1.200 ton.} \\ 20.000 \text{ D } 1/2 \text{ per navi eguali o maggiori di 1.200 ton.} \end{array} \right.$

Il Consiglio direttivo dell'Istituto nella seduta del 1° marzo 1971 ha aggiornato le fatturazioni addizionali aumentandole del 40% e con l'adozione delle seguenti formule uniche per tutti i Cantieri:

Addizionali in lire $\left\{ \begin{array}{l} 161 \text{ D per navi da carico} \\ 434 \text{ D (8) per navi passeggeri, miste, militari.} \end{array} \right.$

Delle predette fatturazioni, che decorrono dal 1° marzo 1971, è prevista la emissione di due rate: il 50% all'impostazione in base al dislocamento presunto a pieno carico e la quota a saldo in occasione del varo.

Le nuove misure delle tariffe per esperienze, adottate nella medesima seduta con decorrenza 1° aprile 1971, registrano un aumento del 15%, fermi restando i criteri di arrotondamento dei singoli prezzi del tariffario.

I relativi atti deliberativi, come tutti gli altri del tipo, devono essere comunicati entro il 60° giorno dalla loro adozione al Ministero della difesa per il « visto », in applicazione — secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto approvato con D.I. 23 giugno 1949 — dell'art. 1 del R.D.Lg. 24 maggio 1946, n. 530.

È da segnalare in proposito il contrasto delle norme di cui al citato art. 13 dello statuto, che non prevede la trasmissione delle delibere dell'Ente anche all'altro organo di vigilanza (Ministero della marina mercantile, ex articolo 2 D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396).

4. - *Il personale*

Nella relazione concernente gli esercizi 1966, 1967 e 1968 è stata ampiamente illustrata la disciplina che regola lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Ente e, pertanto, ad essa si rinvia per le notizie di dettaglio.

Qui preme rilevare come la dotazione organica comprendente n. 100 impiegati delle carriere scientifica, tecnica ed amministrativa e n. 36 operai permanenti risulti tuttora coperta per poco più della metà (al 31 dicembre 1969 la consistenza numerica complessiva era di 66 unità; al 31 dicembre 1970 di 67 unità).

Vale, inoltre, ricordare che nella precedente relazione (9) la Corte, atteso che una parte dei dipendenti dell'Istituto fruiva di un trattamento economico complessivo eccedente il limite di cui all'articolo 14 del D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, ha rappresentato l'esigenza di una modifica delle disposizioni regolamentari vigenti al fine di ricondurre il predetto trattamento economico nell'alveo della normativa generale. Tale esigenza la Corte è indotta a sottolineare nuovamente perdurando la rilevata situazione di illegittimità.

A ciò si aggiunga che il trattamento economico di cui innanzi, ha subito ulteriori modificazioni a seguito delle delibere di concessione degli acconti di lire 10.000 dal 1° gennaio 1969 e di lire 9.000 dal 1° luglio 1970 nonché del conglobamento negli stipendi e nelle paghe dell'acconto di lire 10.000, adottate dall'Ente in estensione dei recenti « accordi » tra il Ministero per il lavoro e le organizzazioni sindacali del personale parastatale.

(8) Per D leggere: Dislocamento della nave a pieno carico.

(9) Vedi relazione esercizi 1966, 1967, e 1968, parag. 4/2.

Al proposito va richiamata la determinazione numero 1070 del 25 maggio 1971 (10), nella quale la Corte, dopo aver considerato che tali provvedimenti sono in contrasto con il sistema normativo vigente (art. 14 del D.L.L. n. 722 del 1945 e legge n. 337 del 1967), ha dichiarato la non conformità a legge dei comportamenti espliciti dalla maggior parte degli enti pubblici e dagli organi di vigilanza, che hanno determinato una così grave e diffusa situazione di illegittimità.

Devonsi, infine, fornire ulteriori notizie in ordine alla erogazione dell'« incentivo di produzione » di cui nella precedente relazione era stata rilevata la irregolarità. L'Istituto aveva ravvisato l'opportunità di corrispondere al personale dipendente un compenso incentivante *una tantum* per prestazioni rese oltre gli obblighi dell'orario normale di lavoro al fine di non intralciare esigenze eccezionali dei cantieri committenti le esperienze. I pagamenti effettuati a tale titolo sono stati:

— dal 16 marzo 1968 al 31 dicembre 1968	L.	6.040.835
— dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1969	»	13.308.811
— dal 1° gennaio 1970 al 15 maggio 1970	»	7.068.512
		26.418.158
	TOTALE	L. 26.418.158

Per la relativa spesa sono state utilizzate le disponibilità del fondo previsto per la corresponsione dei premi di capacità e rendimento e ciò ha comportato il superamento delle somme stanziare in bilancio.

Attesa la non conformità della disposta concessione alla normativa regolamentare vigente, la Corte aveva in precedenza segnalato l'esigenza che si addivesse al più presto al recupero delle relative somme da parte dell'Ente.

Nella riunione del 22 maggio 1970 il Consiglio direttivo dell'Istituto ha deliberato una richiesta di sanatoria da parte dei Ministeri vigilanti per i pagamenti effettuati.

Su tale delibera, mentre il Ministero della difesa ha accordato il proprio « visto » con nota n. 2221 del 22 giugno 1970, il Ministero della marina mercantile ha fatto riserva di esprimersi d'intesa con l'amministrazione del Tesoro e con quella della Difesa. L'Ente, con nota n. 467 del 27 gennaio 1971, ha chiesto al Ministero del tesoro ed a quello della marina mercantile la sanatoria in via eccezionale « dei citati pagamenti trattandosi di una erogazione una volta tanto non più ripetibile ».

Per completezza d'informativa si rende noto che della questione risulta investita la Procura generale della Corte dei conti per quanto di competenza.

(10) Allegata in copia.

5. - La gestione finanziaria

Una prima osservazione deve essere formulata in ordine alla predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio preventivo. Risulta, infatti, che il documento previsionale del 1970 è stato deliberato dal Consiglio direttivo in data 23 gennaio 1970 e che quello relativo al 1971 è stato presentato al Consiglio medesimo il 1° marzo 1971 e cioè ad esercizio inoltrato. Il ritardo nella deliberazione degli elaborati di cui trattasi, comporta, com'è intuibile, la sottoposizione tardiva dei documenti all'approvazione ministeriale, in carenza della quale l'Ente viene a svolgere, così com'è occorso nel caso di specie, la sua gestione in regime di fatto.

Al proposito la Corte non può non sottolineare l'esigenza che il bilancio preventivo, al quale deve riconoscersi funzione di guida e di limite all'attività degli amministratori, venga predisposto dall'Ente nei termini statutari e che l'approvazione ministeriale, in quanto condizione di efficacia all'esercizio della gestione, intervenga con la dovuta tempestività.

Una seconda osservazione si deve formulare per quanto concerne la strutturazione dei bilanci, nei quali — anche per gli esercizi esaminati — sono state tenute separate la contabilità relativa alla gestione attinente ai vecchi impianti (gestione ordinaria) e quella relativa alla gestione del nuovo Centro di idrodinamica la cui realizzazione è stata all'Istituto commessa per legge (legge 1519/1960).

Avuto riguardo alla inammissibilità tecnico-giuridica di rendicontare, nell'ambito di un sistema contabile facente capo ad uno stesso soggetto giuridico, due separate gestioni ciascuna con uscite ed entrate proprie, con distinte situazioni patrimoniali e con numerosi rapporti di debito e di credito tra di esse intercorrenti, la Corte — dopo aver sottolineato che lo scopo dell'Ente è unico e che i beni, vecchi o nuovi che siano, vanno considerati come unico strumento per il conseguimento delle finalità istituzionali — deve affermare che il fondamento sostanziale, per la iscrizione nel bilancio dell'Ente delle entrate e delle uscite relative al nuovo Centro, risiede nella stessa legge che ha affidato alla Vasca il compito temporaneo della costruzione del nuovo complesso, e che le spese concernenti la custodia, la manutenzione ed ogni altra esigenza del nuovo Centro trovano titolo di legittimazione nella medesima legge e ben possano essere iscritte nel bilancio dell'Ente con l'unico limite derivante dalla intitolazione dei capitoli sui quali vanno a gravare.

I conti consuntivi degli esercizi 1969 e 1970 sono stati deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto rispettivamente nella seduta del 27 giugno 1970 e nella seduta del 19 maggio 1971.

Gli elaborati sono corredati dalle relazioni amministrativa e tecnica del Presidente dell'Istituto nonché dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti.

La Corte deve ribadire, altresì, la necessità che, ai fini di una più completa resa del conto e di un più efficace controllo sulla dinamica delle voci di bilancio, la inserzione delle singole poste nel consuntivo venga effettuata in base a criteri uniformi e soprattutto costanti nel tempo per rendere più agevole la comparazione dei risultati; deve auspicare, inoltre, che si addivenga al più presto ad una adeguata regolamentazione dell'attività contabile per sopperire alla denunziata carenza della disciplina normativa per ciò che attiene alla rappresentazione dell'insieme dei dati finanziari, economici e patrimoniali della gestione dell'Istituto.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I risultati complessivi della gestione ordinaria alla chiusura dei due esercizi in esame possono così riassumersi (11):

	1969	1970
<i>Entrate:</i>		
Effettive L.	340.124.724	L. 429.806.318
Movimento di capitali »	5.752.686	» 675.603
Partite di giro e cont. spec. »	61.534.236	» 241.882.980
	<u>407.411.646</u>	<u>L. 672.364.901</u>
<i>Uscite:</i>		
Effettive L.	360.655.938	L. 409.275.104
Movimento di capitale »	5.752.686	» 2.072.946
Partite di giro e cont. spec. »	61.534.236	» 241.882.980
	<u>427.942.880</u>	<u>L. 653.231.030</u>
Risultato finanziario L.	<u>— 20.531.214</u>	<u>L. +19.133.871(12)</u>

Il disavanzo finanziario che si verifica a fine esercizio 1969 è dovuto, secondo quanto si legge nella relazione amministrativa al consuntivo, alle spese di vigilanza e di manutenzione relative alla costruzione del Nuovo Centro di idrodinamica.

Le entrate effettive presentano la seguente composizione:

	1969	1970
Proventi per esperienze L.	171.517.920	L. 189.272.570
Proventi per addizionali »	127.944.950	» 147.683.390
Proventi per l'assistenza a prove in mare »	1.379.020	» 281.690
Contributo ordinario dello Stato . . . »	1.500.000	» 1.500.000
Contributo del Ministero della difesa . »	30.000.000	» 30.000.000
Contributo del Ministero della marina mercantile »	6.000.000	» 6.000.000
Contributo della Società FINMARE . »	—	» 3.500.000
Proventi vari »	1.782.834	» 1.969.624
Recupero spese funzionamento . . . »	—	» 49.599.044
TOTALE L.	<u>340.124.724</u>	<u>L. 429.806.318</u>

(11) Della gestione del Nuovo Centro di idrodinamica si dirà in apposito paragrafo.

(12) Tenendo conto del disavanzo dell'esercizio precedente, inserito dall'Ente tra le uscite di parte effettiva, si ottiene un disavanzo di lire 1.397.343.

Il corrispettivo delle esperienze compiute rappresenta l'entrata di maggiore entità (tariffe e addizionali). Con riferimento alla misura di questi cespiti è opportuno qui ripetere che il Consiglio direttivo è addivenuto nella seduta del 1° marzo 1971 ad una nuova revisione degli importi tariffari e delle fatturazioni addizionali.

Il contributo dello Stato ex art. 8 del R.D.Lg. n. 530 del 1946 è rimasto, nei due esercizi, invariato nella misura di lire 1.500.000.

Tra le entrate figurano, inoltre, l'importo derivante dalla convenzione con il Ministero della difesa (lire 30 milioni sia nel 1969 che nel 1970), concernente il corrispettivo spettante all'Istituto per il suo impegno a prestare la propria attività nella specializzazione superiore in architettura navale degli ufficiali della marina militare, nonché il contributo che il Ministero della marina mercantile annualmente concede in misura variabile e quello della società Fimmare, che per il 1969 non è stato concesso.

Per quanto concerne il 1970 deve porsi in particolare rilievo che l'importo di lire 49.599.044, contabilizzato in entrata, non trova corrispondenza in un valido titolo giuridico in quanto trattasi di un rimborso acquisibile solo ove si perfezioni il provvedimento governativo di concessione del 2° finanziamento per la costruzione del nuovo Centro (ora dinanzi al Senato) e non già acquisito al bilancio.

A tal riguardo la Corte non può non sottolineare la necessità che, ai fini della veridicità delle risultanze di bilancio, l'Ente, nella impostazione dei documenti contabili, si attenga a rigorosi criteri di oggettiva validità giuridica.

Conseguenza di tale erronea iscrizione in entrata è l'inattendibilità del miglioramento finanziario che si riscontra a chiusura dell'esercizio 1970.

Le uscite di parte effettiva concernono i seguenti gruppi di spesa:

	1969	1970
Spese per il personale L.	304.743.267	L. 350.113.124
Spese per l'esercizio tecnico »	18.036.514	» 12.790.782
Spese generali »	20.836.291	» 24.342.414
Fitto del terreno della Sede »	5.000.000	» 5.000.000
Ammortamento attrezzature »	5.439.490	» 5.943.440
Spese per gli organi »	6.600.376	» 7.113.965
	<hr/>	<hr/>
TOTALE L.	360.655.938	L. 409.275.104
	<hr/>	<hr/>

Gli oneri inerenti al trattamento economico del personale costituiscono la voce più cospicua di spesa e ciò è da porsi in relazione alla natura stessa delle finalità all'Ente commesse dalla legge, trattandosi di attività sperimentale, di studio e di ricerca che va espletata e realizzata attraverso l'attività del personale stesso.

Le spese generali non mostrano, negli esercizi considerati, oscillazioni di rilievo.

Le entrate ed uscite per movimento di capitali concernono il realizzo della vendita di titoli, l'utilizzo di scorte in deposito nel magazzino, l'alienazione di at-

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

trezzature, macchinari, mobili nonché l'acquisto di attrezzature e macchinari, di mobili, di scorte di magazzino.

Le partite di giro e le contabilità speciali ineriscono alle quote di contributi erariali e di assicurazioni sociali poste a carico dei dipendenti, all'imposta generale sull'entrata sulle fatture emesse, nonché ai rapporti con il C.N.R. per studi e ricerche; la partita più rilevante per il 1970 (lire 150,2 milioni) concerne i rapporti di debito e credito tra la gestione ordinaria e la gestione del nuovo Centro, i quali, come si ripete, non trovano alcuna giustificazione contabile, trattandosi di un unico soggetto giuridico.

6. - *La situazione patrimoniale*

I dati riassuntivi della situazione patrimoniale alla chiusura di ciascuno dei due esercizi considerati vengono esposti nel prospetto che segue:

	1969	1970
<i>Attivo</i>		
Capitale fisso (vasca, edifici mobili, macchinari, biblioteca) L.	70.155.996	L. 72.228.942
Capitale circolante (cassa, titoli, depositi bancari, crediti, magaz.) »	413.244.091	» 520.330.538
	<hr/>	<hr/>
TOTALE L.	483.400.087	L. 592.559.480
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Passivo</i>		
Debiti »	287.155.485	L. 459.628.056
Fondi ed accantonamenti »	154.594.953	» 70.750.561
	<hr/>	<hr/>
TOTALE L.	441.750.438	L. 530.378.617
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Patrimonio netto L.	+ 41.649.649	L. 62.180.863
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Le attività sono rappresentate dal capitale fisso, costituito da valori, secondo il costo, delle immobilizzazioni tecniche e dal capitale circolante, comprendente il denaro in cassa, i titoli, i conti correnti bancari ed i crediti.

Le poste passive si riferiscono ai debiti ed ai fondi ed accantonamenti; tra i debiti sono da menzionare quelli iscritti verso il nuovo Centro di idrodinamica per fondi anticipati a favore della gestione ordinaria.

7. - *La gestione del nuovo Centro di Idrodinamica*

Com'è noto, con la legge n. 1519 del 27 novembre 1960 all'Istituto è stata affidata la realizzazione di un nuovo Centro di idrodinamica per una spesa prevista di 5 miliardi.

Considerato che la progettazione di un così importante complesso di opere, uniche per le loro particolari caratteristiche, non poteva essere commessa all'iniziativa privata a causa della mancanza, in Italia, di imprese specializzate nella ideazione degli impianti e delle attrezzature occorrenti, l'Ente ha ritenuto di dover organizzare, sin dall'aprile del 1961, un separato ufficio denominato di « Studi, progetti e lavori », con compiti di studio, di progettazione, di direzione e di sorveglianza dei lavori.

Le spese necessarie per il funzionamento del predetto ufficio (S. p. l.) sono state ora riversate sui fondi messi a disposizione dalla legge sopra citata, ora ascritte alla gestione ordinaria dell'Ente, senza seguire un criterio unitario di imputazione, il quale sarebbe necessariamente scaturito ove l'Ente avesse, fin dall'inizio, adottato il sistema della gestione unica (13).

Come è stato fatto nella precedente relazione, si riproducono in due distinti prospetti i risultati finanziari della gestione speciale del nuovo Centro di Idrodinamica per la quale la Cassa DD.PP. è stata autorizzata a concedere un mutuo di lire 5 miliardi (legge 1519 del 1960) il cui ammortamento è a carico del Ministero della difesa. Il primo prospetto riassume i risultati della gestione di competenza ed il secondo si riferisce al conto patrimoniale.

	1969	1970
<i>Entrate</i>		
A) Effettive		
Prelievi dalla Cassa DD.PP. L.	445.000.000	L. 285.000.000
Introiti vari »	9.161.431	» 440.490
	L. 454.161.431	L. 285.440.490
B) Partite di giro »	37.224.256	» 154.645.169
	L. 491.385.687	L. 440.085.659
Totale entrate L.	491.385.687	L. 440.085.659

(13) Fino al 1967 le spese di cui trattasi sono state in buona parte pagate con i fondi della legge; negli esercizi 1968 e 1969 sono state sostenute dalla gestione ordinaria; nel 1970 sono state contabilizzate nella gestione del Nuovo Centro.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1969	1970
<i>Uscite</i>		
A) Effettive		
Spese per il personale L.	—	L. 49.620.737
Consulenza, collaudi, progetti, spese legali »	2.125.567	» —
Mobili e attrezzi »	252.500	» —
Terreno, opere, impianti (spese generali) »	456.784.609	» 233.763.874
	<u>L. 459.162.676</u>	<u>L. 283.384.611</u>
B) Partite di giro »	37.224.256	» 154.645.169
Totale uscite L.	<u>496.386.932</u>	<u>» 438.029.780</u>
<i>Attivo</i>		
Capitale fisso (terreno, impianti, spese, consulenze, progetti, mobili, ecc.) . . L.	4.451.121.319	L. 4.734.065.440
Capitale circolante (banca, c/c, crediti). »	398.116.055	» 473.906.383
	<u>L. 4.849.237.374</u>	<u>L. 5.207.971.823</u>
<i>Passivo</i>		
Debiti L.	148.777.123	L. 209.474.515
Accantonamenti »	249.338.932	» 264.431.868
	<u>L. 398.116.055</u>	<u>L. 473.906.383</u>
Patrimonio netto L.	<u>4.451.121.319</u>	<u>L. 4.734.065.440</u>

Le operazioni principali inerenti alla gestione di cui trattasi consistono, quanto alle entrate, nei prelievi effettuati presso la Cassa DD.PP. delle rate di mutuo di cui alla legge 1519/1960, e, quanto alle uscite, nelle spese relative alla costruzione ed all'arredamento dei nuovi impianti (terreno, opere, impianti, progetti etc.).

Dal prospetto che segue, nel quale si riporta il conto delle somme riscosse esercizio per esercizio sino al 31 dicembre 1970, risulta che i capitali posti a disposizione dell'Ente sono ormai pressoché esauriti.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Esercizio 1961/62	L.	584.000.000
» 1962/63	»	116.000.000
» 1963/64	»	200.000.000
» 1965	»	1.500.000.000
» 1966	»	900.000.000
» 1967	»	700.000.000
» 1968	»	200.000.000
» 1969	»	445.000.000
» 1970	»	285.000.000
TOTALE		L. 4.930.000.000

Come dalla Corte già fatto presente nel corso della precedente relazione (parag. 7/2) il finanziamento di 5 miliardi, a suo tempo concesso con la legge 1519/1960, viene considerato non più sufficiente al completamento del nuovo Centro di idrodinamica. Con delibera 23 gennaio 1970 il Consiglio direttivo ha, infatti, deciso di sollecitare la concessione di un finanziamento integrativo di 4 miliardi nonché di un contributo straordinario di L. 400 milioni per compensare la Vasca dei minori ricavi che conseguirà durante il trasferimento dai vecchi ai nuovi impianti (vedi, *retro*, numero 2).

8. - *La vigilanza*

Com'è noto la Vasca, in base alla norma istitutiva (R.D.L. 23 giugno 1927 n. 1429 art. 1), fu sottoposta alla vigilanza del « Ministero delle comunicazioni » e, a seguito delle modificazioni introdotte dal combinato disposto del R.D.Lg. 24 maggio 1946 n. 530 e dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396, venne posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa (marina) e di quello della marina mercantile (rispettivamente art. 1 e art. 2).

Inoltre (art. 2 D.L.C.P.S. n. 396 del 1947), per quanto riguarda il riparto del contributo e degli oneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del R.D.Lg. n. 530 del 1946, è previsto un provvedimento dei predetti Ministeri da emanarsi di concerto con il Ministero delle finanze e del tesoro.

Nella nota n. 2109383 del 24 settembre 1970, diretta alla Corte dei conti, il Ministero della marina mercantile ha osservato che il bilancio consuntivo del 1969 presentava un disavanzo di L. 20.531.214 dovuto alle spese del personale che ha prestato la sua opera per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di costruzione del nuovo Centro nonché per la custodia e manutenzione delle opere già costruite. Senza, peraltro, emettere alcun giudizio sulla gestione finanziaria dell'Istituto, ha espresso l'avviso che, per l'avvenire, fosse tenuto nettamente distinto il bilancio ordinario dell'Ente da quello per la costruzione del nuovo Centro (14).

(14) Vedasi in proposito, *retro* n. 5, quanto ritenuto dalla Corte.

Il Ministero della difesa non ha ancora formulato alcuna pronuncia sui consuntivi oggetto di esame.

La Presidenza del Consiglio, con nota n. 3475/1.6/ 58 del 20 ottobre 1970, non ha mancato di richiamare l'attenzione dei Ministeri vigilanti (Difesa Marina e Marina Mercantile) sulla necessità di invitare l'Ente ad uniformarsi alle esigenze rappresentate dalla Corte dei conti nella determinazione n. 1023 del 14 luglio 1970, con la quale è stata trasmessa al Parlamento la relazione concernente gli esercizi 1966, 1967 e 1968. È stata in particolare sottolineata la necessità che le pronunzie dei Ministeri cui compete la vigilanza racchiudano un più compiuto giudizio sulla gestione finanziaria dell'Istituto; che vengano adottati criteri il più possibile uniformi e costanti per l'inserzione delle singole poste nel consuntivo al fine di un più efficace controllo sulla dinamica delle voci del bilancio e di rendere più agevole la comparazione dei risultati della gestione nel susseguirsi dei diversi esercizi; che si addivenga ad un'adeguata regolamentazione dell'attività contabile anche alla luce dei criteri di contabilità pubblica introdotti dalla legge n. 62 del 1964.

9. - Conclusioni

Avuto riguardo a tutto quanto precede la Corte, nel ribadire previamente la fondamentale esigenza che vengano assunte nelle competenti sedi idonee iniziative atte ad ovviare alla rilevata situazione di carenza funzionale dell'Ente, deve richiamare l'attenzione sulla necessità:

— che i bilanci preventivi ed i conti consuntivi vengano predisposti entro i termini prescritti e che su di essi i Ministeri vigilanti tempestivamente esprimano la pronuncia di competenza;

— che venga prodotto con la maggior possibile sollecitudine un regolamento di amministrazione e di contabilità al fine di assicurare una sistematica conformità ai canoni della contabilità pubblica, sia nella impostazione dei bilanci, sia nella condotta della gestione.

Determinazione n. 1070

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 18 e 25 maggio 1971;

visto il t.u. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, che, ai fini della determinazione del trattamento economico, prevede la equiparazione del personale degli enti pubblici, a cui non sia applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, al personale statale;

vista la legge 29 maggio 1967, n. 377;

vista la propria determinazione 19 dicembre 1967, n. 807;

ritenuto che la maggior parte degli enti pubblici predetti hanno deliberato negli anni 1969 e 1970, richiamando gli accordi intervenuti tra gli organi di Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori « parastatali » in data 21 maggio 1969 e 26 maggio 1970, la concessione al dipendente personale di un « acconto » di 10.000 lire mensili (per quindici mensilità) dal 1° gennaio 1969, nella maggior parte dei casi conglobato nello stipendio a decorrere dal 1 luglio 1970, e di un ulteriore « acconto » di 9.000 lire mensili (per quindici mensilità) dal 1 maggio 1970;

che, come risulta dalla nota 24 giugno 1970 n. 133377/E. I. del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, i suindicati miglioramenti retributivi sono a stralcio del « riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale parastatale » per il quale « è stato ribadito il duplice indirizzo fondamentale di riconoscere il principio dell'autonomia delle condizioni retributive e del diritto alla contrattazione per il personale di cui trattasi, autonomia e contrattazione da attuarsi, come è ovvio, secondo le modalità e i limiti da definire mediante una legge-quadro », il cui disegno il Governo aveva assunto « l'impegno di presentare a breve scadenza »;

che i relativi provvedimenti concessivi hanno ottenuto, salvo eccezioni, l'approvazione, oltre che dei competenti Ministeri vigilanti, anche di quello del tesoro, tuttoché questo, in un primo momento (nota 28 luglio 1970, n. 149584), avesse espresso l'avviso che l'iniziativa della concessione di un ulteriore « acconto » di 9.000 lire mensili e del conglobamento nello stipendio del precedente « acconto » di 10.000 lire mensili, concernente il personale degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, secondo questo, interessante « il per-

sonale di tutti gli enti pubblici non economici », fosse da concretare « mediante apposito provvedimento legislativo »;

che, nel frattempo, è stato attuato con decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, il riassetto giuridico ed economico del personale dipendente dallo Stato;

udito il relatore;

considerato che, secondo il fondamentale principio della sostanziale similarità delle funzioni e mansioni espletate dal personale sia dello Stato che degli enti pubblici sopra menzionati, il sistema normativo, introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 722 del 1945 e confermato dalla legge n. 337 del 1967, ispirata a criteri di carattere generale, dei quali non può escludersi l'applicazione da parte di altri enti, presenta — come la Corte ha affermato nella citata determinazione n. 807 del 1967 — i seguenti caratteri essenziali: *a)* prevede, come momento preliminare ed indispensabile per la successiva deliberazione del trattamento economico del personale degli enti stessi, l'equiparazione gerarchica di questo a quello dello Stato, « in relazione all'importanza dell'ente ed alle funzioni esercitate »; *b)* tale equiparazione configura come atto necessario, da disporsi, in difetto d'iniziativa dell'ente, con provvedimento dell'autorità di vigilanza; *c)* prescrive, in ipotesi normale, il regime di parità dei trattamenti, ammettendo solo in via derogatoria una maggiore retribuzione, fino al 20%, a favore del personale degli enti considerati, sicché la relativa attribuzione deve essere assistita da idonea e motivata giustificazione; *d)* precisa, in base agli elementi innovativi introdotti dalla legge n. 337 del 1967, i criteri di calcolo e di valutazione delle componenti del trattamento economico del personale degli enti predetti al fine di compararlo con quello dei dipendenti dello Stato;

che i provvedimenti concessivi dei miglioramenti retributivi sopra cennati sono in contrasto col sistema vigente sia perché diretti — come è fatto palese dalla cennata lettera del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, che dei provvedimenti stessi rappresenta il presupposto e ne rileva la finalità — a realizzare in fatto un regime diverso da quello in atto previsto dalla legge, sia perché di questa violano le norme per quanto attiene al contenuto e alle modalità di attribuzione dei miglioramenti stessi; contrasto che si è più chiaramente delineato quando il primo « acconto » (10.000 lire mensili) è stato conglobato nello stipendio e ad esso ha fatto seguito un secondo « acconto » (9.000 lire mensili); contrasto che si è andato aggravando, da un lato, per la mancata produzione della divisa legge-quadro che, in ogni caso, avrebbe dovuto recar sanatoria della concessione degli acconti e, dall'altro, perché non sono stati adottati da parte degli enti o, in via sostitutiva, da parte degli organi di vigilanza, i provvedimenti di nuova equiparazione resisi indispensabili in seguito al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

considerato, conclusivamente, che la grave e diffusa situazione di non conformità a legge che i descritti comportamenti e degli Enti e degli Organi di vigilanza hanno da tempo determinato non può più a lungo protrarsi ed occorre, dunque, al più presto rimuoverla adottando, nell'ambito del sistema normativo vigente, le necessarie misure, così riportando ordine nel settore e contribuendo a realizzare il « buon andamento dell'amministrazione » sancito dall'art. 97 della Costituzione;

P.Q.M.

dichiara, a norma dell'art. 8 della legge n. 259 del 1958, non conformi a legge i comportamenti quali risultano dalla descrizione fattane in parte motiva;

afferma la necessità di non più procrastinabili idonei interventi da parte dei competenti organi per far cessare la situazione stessa;

ordina che copia della presente sia comunicata, a norma degli articoli 7 e 8 della legge citata, agli On.li Presidenti delle due Camere del Parlamento, all'On.le Presidente del Consiglio, all'On.le Ministro per il tesoro e agli On.li Ministri competenti, nonché a tutti gli enti pubblici, al cui personale non è applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

IL RELATORE

F.to Gallina

IL PRESIDENTE

F.to E. Greco

PAGINA BIANCA